



COMUNE DI VILLA D'ALMÈ

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
PER LA LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE E
RADIOTELEVISIONE**

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27/11/2003)

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Dichiarazione di pubblico servizio delle reti di telefonia.....	3
Art. 3 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 4 - Definizioni delle aree e azzonamento del territorio.....	4
Art. 5 - Prescrizioni.....	5
Art. 6 - Prescrizioni particolari.....	5
Art. 7 - Rispetto dei limiti.....	5
Art. 8 - Procedure autorizzatorie.....	5
Art. 9 - Impianti temporanei.....	6
Art. 10 - Modalità di controllo.....	6
Art. 11 - Risanamenti.....	6
Art. 12 - Sanzioni.....	6
Art. 13 - Entrata in vigore del presente regolamento.....	7
Art. 14 - Norme transitorie.....	7

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. L'oggetto del presente regolamento è la definizione delle procedure per l'autorizzazione e la disciplina delle installazioni sul territorio comunale di impianti di telecomunicazione esistenti e di nuova installazione con qualunque potenza, con particolare riferimento alle reti per telefonia mobile. La finalità del presente regolamento è inoltre la tutela della salute dei cittadini secondo i principi della partecipazione dei cittadini stessi, della precauzione, del rispetto e della tutela dell'ambiente e della protezione dei valori naturali, paesaggistici, architettonici e monumentali salvaguardando in particolare:
 - aree di particolare densità abitativa;
 - asili e scuole;
 - ospedali, case di cura e residenze per anziani;
 - edifici di particolare interesse storico ed artistico;
 - altre zone di interesse paesaggistico od ambientale.
2. I criteri inoltre intendono consentire l'inserimento delle nuove installazioni tutelando il contesto urbanistico del territorio comunale. L'Amministrazione Comunale di Villa d'Almè vuole vincolare ai criteri stabiliti con il presente regolamento, l'installazione di tali infrastrutture esercitando in tal modo le competenze proprie delle Amministrazioni comunali in materia di regolamentazione pianificatoria e di indirizzo circa lo sviluppo del proprio territorio.

Art. 2 - Dichiarazione di pubblico servizio delle reti di telefonia

1. In considerazione del notevole grado di diffusione ed utilizzo di telefoni cellulari tra la popolazione, l'utilità nei casi di emergenza e di pericolo, nonché le prospettive di evoluzione ed incremento delle reti, volte a fornire ulteriori servizi basati sulla tecnologia cellulare, si configura per le reti per telefonia mobile la fattispecie del pubblico servizio.
2. Al fine di garantire l'installazione di impianti in luoghi idonei, evitare contenziosi e problemi con i cittadini, per poter esercitare un adeguato controllo e intervenire con efficacia per il rispetto delle leggi e la tutela della salute pubblica, i nuovi impianti dovranno essere localizzati, prioritariamente, in siti di proprietà del Comune. Forme dirette di convenzionamento con i gestori degli impianti regoleranno le condizioni tecniche, economiche, logistiche e temporali cui i gestori dovranno attenersi.
3. In ogni caso gli impianti di telefonia mobile e le relative opere sono da qualificare come opere private di pubblica utilità e, come tali, espropriabili.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale a tutti gli impianti fissi e temporanei così come definiti dal DM 381/1998 e dalla legge n. 36, 22 febbraio 2001.

2. Sono pertanto regolamentate le modalità di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti mobili e fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione o peranti del nell'intervallo di frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, così come previsto dall'art. 8, comma 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i dispositivi indicati al punto 1 della Circolare Regionale N. 63 del 27/11/2001.
4. La normativa di riferimento è costituita da:
 - DM n. 381 del 10 settembre 1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”
 - L. 22/02/2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
 - DGR n. 7/11850 del 30 Dicembre 2002.
 - D. lgs. 259 del 01/08/2003
 - D.P.R. 380/2001
 - DPCM 08/07/2003
 - L.R. n. 11 del 11.05.2001.

Art. 4 - Definizioni delle aree e azzonamento del territorio

1. Ai fini della corretta pianificazione in merito all'ubicazione degli impianti, il territorio comunale di Villa d'Almè viene suddiviso nelle seguenti aree territoriali omogenee:
 - **Aree di particolare tutela:** si definiscono “aree di particolare tutela” le aree comprese entro un limite di 75 m dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze individuate una per ciascuno dei suddetti recettori.
 - **Area 1:** si definisce “area 1”, l'insieme delle parti di territorio comunale costituite da uno o più centri o nuclei abitati che, anche singolarmente delimitate da un perimetro continuo, che comprenda unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
 - **Area 2:** si definisce “area 2” l'insieme delle parti di territorio comunale non rientrante in area 1 e nelle aree di particolare tutela.
2. In allegato al presente regolamento si uniscono le planimetrie relative alla classificazione di cui al comma precedente che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 5 - Prescrizioni

1. Tutti i nuovi impianti, dovranno essere progettati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni oltre a quelle dettate dalla normativa di settore.
2. All'interno delle aree di particolare tutela non è ammessa l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
3. In "area 1" è consentita l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui alla legge regionale 11 Maggio 2001, n. 11 con potenza totale ai connettori di antenna non superiore ai 1000 watt, purchè inseriti in zone a destinazione urbanistica produttiva ai sensi del vigente PRG nonchè delle relative varianti in regime di salvaguardia.
4. In "area 2", fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti di qualunque potenza e di qualunque tipologia fermo restando il rispetto dei limiti di legge previsti.

Art. 6 - Prescrizioni particolari

1. In considerazione della necessità di preservare le caratteristiche architettoniche che caratterizzano il centro storico **ed i nuclei storici** di Villa d'Almè ed al fine di preservarne il contesto urbanistico ed i caratteri storici, non è consentita l'installazione di impianti sia fissi che temporanei su edifici pubblici o privati, e sugli immobili e aree di cui al D. Lgs. N. 490 del 29/10/1999 e succ. modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 - Rispetto dei limiti

1. Fatto salvo quanto previsto al presente regolamento, gli impianti devono rispettare i limiti di cui al D.M. 381/98 e di cui al D.P.C.M. 08/07/2003.

Art. 8 - Procedure autorizzatorie

1. L'installazione dei nuovi impianti è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Tutti gli impianti sono soggetti a Permesso di costruire ai sensi degli artt. 3 e 10 del DPR 380/2001.
3. è consentita l'installazione presentando unicamente Denuncia di Inizio Attività per le antenne con potenza globale al connettore d'antenna inferiore ai 20 W.
4. La procedura autorizzatoria per l'installazione prevede sempre il conseguimento in fase istruttoria dei pareri obbligatori dell'Arpa secondo le norme vigenti.
5. A conclusione dell'iter autorizzatorio, il Comune si riserva la facoltà di prescrivere eventuali modificazioni alle strutture ed alle modalità costruttive degli impianti tali da non alterare comunque il livello di servizio garantito dall'impianto.

Art. 9 - Impianti temporanei

1. Rientrano in tale fattispecie gli impianti destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee e che comunque non siano in attività per un periodo di tempo superiore a centottanta giorni.
2. Tali impianti devono rispettare quanto previsto dalla L.R. 11 Maggio 2001, n. 11.
3. Il corrispettivo per il posizionamento temporaneo di detti impianti, su aree di proprietà pubblica, verrà determinato in base al “regolamento Comunale per l’occupazione del suolo pubblico” mediante l’applicazione della relativa tassa o del relativo canone determinata ai sensi del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 10 - Modalità di controllo

1. Oltre ai controlli previsti dalla legge e posti a capo ad organi istituzionalmente preposti, l’Amministrazione comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, utilizzando allo scopo organi pubblici non assegnati territorialmente, ma competenti in materia di controllo ovvero soggetti privati con capacità tecniche adeguate.
2. **I nuovi impianti e quelli esistenti dovranno essere realizzati e/o mantenuti ricorrendo alle tecnologie che consentano la maggiore riduzione dell’inquinamento elettromagnetico.**

Art. 11 - Risanamenti

1. Qualora l’ARPA o altri soggetti istituzionalmente competenti riscontrino il superamento dei limiti di esposizione indicati dalla normativa vigente causato dalle emissioni di un impianto e/o il non rispetto delle condizioni previste dall’autorizzazione, il sindaco prescrive al titolare dell’impianto l’adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.
2. Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati.
3. In caso di inerzia da parte del titolare dell’impianto e, in caso di reiterata inadempienza, revocare l’autorizzazione all’esercizio.

Articolo 12 Sanzioni

1. Per le installazioni degli impianti di cui al presente regolamento, dovranno essere rispettate le norme ed i regolamenti vigenti in materia di concessione edilizia, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convenzioni stipulate con il Comune o altri enti. Oltre alle sanzioni di natura specifica, disciplinate dalla legge 22 Febbraio 2001 n. 36 e dalla L.R. 11 Maggio 2001, n. 11, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa sopra richiamata.

Art. 13 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio. L'Amministrazione Comunale provvederà alla sua divulgazione ed ottempererà alle forme di pubblicità previste dalla vigente normativa.
2. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione a seguito di variazione della normativa o ad evoluzione della tecnologia.

Art. 14 - Norme transitorie

1. Gli impianti esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento localizzati in aree non idonee, potranno rimanere in esercizio comunque, nel rispetto dei limiti di legge.